

Allegato "A" al numero 133539/34180 di repertorio

STATUTO

**SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE E
IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TORINO SOC. CONS. A R.L.**

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, a norma dell'art. 2615 ter del Codice Civile, una Società Consortile a responsabilità limitata denominata: "Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino soc. cons. a r.l.", siglabile "2I3T soc. cons. a r.l.".

Art. 2 - SEDE

La società ha sede legale in Torino.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, sia in Italia che all'Estero - filiali, succursali, agenzie, uffici. In tutti i rapporti sociali i dati di ciascun socio concernenti il domicilio, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica, altro recapito o luogo designato, ai quali validamente indirizzare le comunicazioni e gli avvisi previsti dallo statuto o comunque fatti dalla società o dai soci, sono quelli che risultano annotati sul libro dei soci in conformità a comunicazione scritta dell'interessato.

A tal fine la società può istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

In difetto il domicilio si intende eletto nel luogo della residenza anagrafica ovvero della sede legale.

Art. 3 - DURATA

La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

Oggetto Sociale

Art. 4 - OGGETTO SOCIALE

La società consortile ha lo scopo di promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese e il trasferimento all'industria delle conoscenze e dei risultati della ricerca dei consorziati, per contribuire allo sviluppo occupazionale e del tessuto industriale del territorio, nel perseguimento del relativo interesse pubblico.

In conseguenza del carattere consortile e dell'oggetto sociale la società non persegue scopi di lucro.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- il sostegno all'avvio di nuove imprese e la loro incubazione;
- la promozione della cultura imprenditoriale ed industriale all'interno dei corsi istituzionali dell'Università mediante azioni di stimolazione e formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;
- interventi di trasferimento tecnologico volti alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica dei Soci Consorziati;

- la tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, del know-how, invenzioni e brevetti emersi dall'attività di ricerca dell'Università;
- il sostegno allo sviluppo di nuove opportunità e collaborazioni di ricerca e di innovazione tecnologica per rispondere alle richieste del mondo imprenditoriale, anche ricercando entrate aggiuntive mediante contributi o contratti da organismi pubblici e privati italiani, esteri e internazionali.

Pertanto la società, a tal fine, in proprio e per i Soci Consorziati:

- gestisce la disponibilità e l'accesso da parte delle nuove imprese a risorse di incubazione opportunamente individuate;
- stimola l'avvio di nuove imprese che utilizzino e valorizzino attività, prodotti o processi produttivi ad alto contenuto tecnologico, anche partecipando o conferendo ad esse licenze o conoscenze. A tal fine in particolare, la società può costituire o acquisire partecipazioni minoritarie al capitale di nuove imprese, con la caratteristica di spin off o di start up universitari, di start-up anche innovative, ovvero analoghe a enti di ricerca, ai sensi della normativa vigente;
- provvede a mettere a disposizione servizi di base per i neo imprenditori come l'assistenza tecnica, organizzativa, consulenza aziendale, produttiva, commerciale e di marketing, consulenza finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie, nonché altri servizi reali complementari e affini ai precedenti;
- partecipa, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, italiani e non, a gare nazionali ed internazionali volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria e di innovazione tecnologica;
- predispone, presenta e gestisce, su richiesta dei Soci Consorziati, progetti di ricerca applicata, sviluppo ed innovazione tecnologica e/o di formazione;
- organizza corsi di formazione tecnica e imprenditoriale, nonché eroga e gestisce borse di studio;
- promuove e stipula accordi e convenzioni con e tra i propri Soci Consorziati, enti e imprese negli ambiti e finalità sopra descritti;
- promuove e conduce studi, progetti e ricerche sulle applicazioni imprenditoriali, le analisi tecnico-economiche e di mercato dei risultati, anche attraverso gruppi di ricerca accademici e/o consulenti esterni;
- svolge, per il raggiungimento dell'oggetto di cui al primo comma, ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o idonea dall'organo amministrativo, ivi compresi il ricorso al credito bancario, la concessione di fidejussioni e la prestazione di garanzie a favore di terzi, nonché l'assunzione di partecipazioni direttamente e indirettamente in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio.

E' comunque escluso il compimento di tutte quelle operazioni vietate dalla presente e futura legislazione.

Nei limiti dello scopo consortile ed in via strumentale al suo perseguimento, la società potrà svolgere le attività di cui sopra anche

nei confronti di non consorziati a fronte di corrispettivo; in particolare, la società potrà stipulare, con soggetti terzi, contratti di ricerca verso corrispettivo o, comunque, verso la corresponsione di altre utilità per il perseguimento del suo oggetto sociale.

TITOLO III

Patrimonio Sociale - Soci - Gradimento

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila), ed ogni socio dovrà essere titolare di una quota minima di Euro 500,00 (cinquecento); le quote devono comunque essere di valore multiplo di un Euro.

Le deliberazioni di aumento del capitale possono prevedere che i conferimenti siano effettuati sia in denaro che con beni in natura, nonché con tutti gli elementi iscrivibili all' attivo dello stato patrimoniale suscettibili di valutazione economica.

In caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a garanzia dell'obbligo assunto possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.

Il valore della prestazione deve essere accertato con perizia di stima ai sensi dell'art. 2465, comma primo, del Codice Civile.

In caso di aumento del capitale sociale, spetterà ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'aumento potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 2481 bis del Codice Civile; in tal caso, la deliberazione dell'Assemblea dovrà essere assunta con la maggioranza qualificata di cui al successivo art. 12.

Art. 6 - ART. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale da ciascuno posseduta, ivi compreso il diritto alla liquidazione della partecipazione in sede di scioglimento della società e di recesso e salvo diversa disposizione nel presente Statuto. La Società, qualora sussistano i requisiti di legge, può emettere categorie di quote dotate di diritti diversi qui di seguito descritti.

Nei limiti di legge e qualora sussistano i requisiti, con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, la società può creare categorie di quote fornite di diritti diversi dalle "quote ordinarie" e, sempre nei limiti imposti dalla legge, può determinare il contenuto delle varie categorie di quote anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468 c. 2° e 3° c.c.. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art. 2436 c.c..

Sempre nei limiti di legge, con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, la società può creare categorie di quote che non attribuiscono diritto di voto

ovvero che attribuiscono diritto di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dal socio ovvero diritto di voto limitato a particolari argomenti determinati dall'assemblea della società medesima o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art. 2436 c.c..

Salvo quanto previsto dall'art. 14 con riferimento al Socio Università degli Studi di Torino, con decisione di tutti i soci possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti ai sensi dell'art. 2468 c. 3° c.c. quali, a mero titolo esemplificativo: il diritto di amministrare la società finché permane la qualità di socio, il diritto alla nomina di uno o più amministratori, il diritto di autorizzare preventivamente determinate operazioni. Detti diritti sono personali e a qualsiasi titolo intrasferibili sia autonomamente, sia unitamente alla partecipazione sociale e non possono essere modificati se non con il consenso di tutti i soci.

Il capitale sociale di euro 50.000,00 (cinquantamila) è ripartito in quote denominate: (i) "quote di categoria A" che attribuiscono il diritto di voto in misura proporzionale alla partecipazione detenuta dal socio e (ii) "quote di categoria B" prive del diritto di voto nelle deliberazioni relative alle seguenti materie:

* nomina dei componenti degli organi sociali;

* deliberazioni relative ad operazioni societarie straordinarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fusioni, scissioni, cessioni e conferimenti di rami di azienda.

Il valore delle quote di categoria "B" non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Sono titolari di quote di categoria "A" i soci detentori di una quota di capitale di valore nominale superiore ad euro 10.000,00 (diecimila) ovvero, nel caso in cui il valore nominale complessivo del capitale della società sia superiore ad euro 50.000 (cinquantamila), detentori di una quota rappresentativa di più del 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Sono titolari di quote di categoria "B" i soci detentori di una quota di capitale non superiore alle soglie di cui sopra.

In deroga a quanto sopra stabilito, i Soci Fondatori saranno in ogni caso considerati titolari di una quota di categoria "A", a prescindere dall'entità della quota stessa.

Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di quote dovranno essere approvate dai soci titolari di quote della categoria interessata riuniti in un'assemblea speciale in analogia a quanto disposto in materia di S.p.A. dall'art. 2376 c.c..

Art. 7 - SOCI

Possono essere soci soggetti operanti in settori attinenti all'oggetto sociale o in grado di favorirne operativamente il raggiungimento ed aventi requisiti indicati all'art. 10 (gradimento).

Sono soci fondatori:

- l'Università degli Studi di Torino;
- la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino);
- Finpiemonte S.p.A..

I diritti particolari qui riconosciuti ai soci fondatori sono attribuiti personalmente e quindi non sono trasmissibili ai loro aventi causa a qualsiasi titolo.

Il nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente Statuto.

Art. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

- ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente statuto e degli eventuali regolamenti interni nonché le deliberazioni degli organi della società consortile;
- a comunicare tempestivamente alla società consortile mediante lettera raccomandata A/R o PEC le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti e del loro indirizzo;
- a versare la propria quota di capitale.

Lo status di nuovo socio comporterà l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Statuto, nonché degli eventuali regolamenti e procedure che disciplinino i rapporti tra i Soci e la società.

I Soci hanno diritto di ricevere dal Presidente, a richiesta, tutte le notizie relative allo svolgimento dell'attività della società consortile, di consultare il libro dei verbali dell'assemblea e il libro dei soci - ove istituito - e di attenersi a quanto deliberato dagli organi della società.

Art. 9 - TRASFERIMENTO QUOTE E CLAUSOLA DI GRADIMENTO **Art. 9 - TRASFERIMENTO QUOTE**

L'alienazione delle partecipazioni da parte di soci pubblici è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, e comunque in conformità alla disciplina vigente in materia.

Il bando della procedura dovrà fare esplicita menzione delle clausole sulle qualità dei soci, sulla prelazione e sul gradimento di cui al presente Statuto.

In caso di trasferimento di quote di qualsiasi categoria per atto tra vivi, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

Il socio che intende trasferire a qualunque titolo la propria partecipazione, sia totalmente che parzialmente, dovrà prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) all'organo amministrativo, indicando il prezzo, le condizioni, le modalità e i termini della cessione. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata o PEC, comunicherà l'offerta agli altri soci con raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata (PEC).

Qualora più soci vogliano avvalersi del diritto di prelazione, la partecipazione è tra loro ripartita in proporzione alle loro quote di partecipazione.

Se invece, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione presso la sede sociale la prelazione non sia stata

esercitata, il socio potrà disporre liberamente della propria partecipazione, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle norme di cui sopra, è inefficace nei confronti della società.

In ogni caso dovrà essere garantita la cessione delle quote ovvero il recesso da parte del socio pubblico, con le modalità di cui all'art. 2473 c.c., qualora ciò si renda necessario per ottemperare ad un obbligo di legge (quale a titolo esemplificativo l'art 20 Dlgs 175/2016 s.m.i.).

Art. 10 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO

In caso di mancato esercizio della prelazione di cui all'articolo precedente ovvero di mancato esercizio dell'opzione di sottoscrizione nell'ipotesi di aumento di capitale, la partecipazione può essere alienata a terzi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo precedente, ovvero sottoscritta da terzi subordinatamente alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione esprimerà il proprio gradimento alla vendita e/o alla sottoscrizione e potrà rifiutare il proprio gradimento con delibera motivata, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica. Il gradimento potrà essere negato qualora il nuovo socio non abbia caratteristiche professionali, finanziarie o tecniche tali da assicurare apporto al miglior conseguimento dell'oggetto consortile, salvo il diritto di recesso per il socio alienante.

Il gradimento potrà altresì essere negato nell'eventualità in cui il terzo acquirente o sottoscrittore eserciti attività in conflitto con gli interessi sociali, salvo il diritto di recesso per il socio alienante.

Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende alienare la propria partecipazione dovrà indicare un altro acquirente gradito, ovvero, gli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le quote al corrispettivo determinato e secondo le modalità comunicate.

La cessione a terzi non soci, potrà tuttavia essere effettuata a prescindere dal gradimento del Consiglio di Amministrazione, qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Nel caso di mancato gradimento, il socio richiedente ha diritto di recesso dalla società e la sua quota dovrà essere liquidata secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 2473 c.c..

TITOLO IV

Organi Sociali - Organizzazione - Amministrazione

Art. 11 - ORGANI SOCIALI E REQUISITI

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo amministrativo;
- il Presidente, nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui al presente Statuto, i

componenti degli organi amministrativi e di controllo della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché gli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Le cause di inconferibilità, ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e dal presente Statuto.

La nomina degli Organi societari deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto della disposizione sopra citata.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo, in persona del Presidente nel caso in cui sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più soci che possiedono partecipazioni rappresentanti almeno un terzo (1/3) del capitale sociale, presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, mediante PEC o lettera A/R spedita al domicilio dei soci risultante dai libri sociali almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione, ovvero con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una seconda convocazione entro trenta giorni dalla prima qualora in quella sede non siano raggiunte le maggioranze previste dal presente articolo.

In caso di urgenza, l'assemblea può essere convocata mediante PEC, lettera a/r, ovvero con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

E' validamente costituita, tuttavia, l'assemblea, anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; L'assemblea delibera a maggioranza qualificata almeno due terzi del capitale sociale, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C. nonché per l'approvazione delle delibere relative allo scioglimento della società ed alla nomina di uno o più liquidatori, nonché alla determinazione dei loro poteri. Per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei tre quarti del capitale sociale.

Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge.

Ogni socio avente diritto di intervenire alle assemblee, può farsi rappresentare mediante delega scritta, anche da non socio, osservate le norme di legge.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina, ove le circostanze lo richiedano, due scrutatori.

Il Segretario è designato dagli intervenuti all'assemblea.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea designa la persona che presiede.

L'Assemblea potrà inoltre svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno ritenendosi svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art. 13 - DECISIONE DEI SOCI

Sono di competenza dei soci le decisioni relative:

- all'approvazione del bilancio consuntivo della società alla chiusura dell'esercizio;
- alla nomina dell'Organo di Controllo;
- alla nomina dell'Organo Amministrativo;

- alla determinazione degli eventuali compensi spettanti ai componenti degli Organi sociali;
- all'approvazione delle modifiche dello statuto della società consortile;
- alle deliberazioni relative allo scioglimento della società ed alla nomina di uno o più liquidatori, nonché alla determinazione dei loro poteri.

Sono altresì autorizzate con decisione dei soci le seguenti operazioni, purché da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente

- operazioni immobiliari e/o ricorso a finanziamenti;
 - costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni nei limiti del presente statuto;
 - operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda.
- Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota del capitale sociale nonché in relazione alla categoria di quote da questi detenuta.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile.

Art. 14 - ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Organo amministrativo monocratico, rappresentato da un Amministratore Unico.

Nei casi in cui ciò sia consentito dalla normativa vigente e per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'amministrazione della Società potrà essere affidata ad un Organo amministrativo collegiale, rappresentato da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) Consiglieri, incluso il Presidente.

Il Consiglio, ove nominato, può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente, con la funzione esclusiva di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Laddove i Soci deliberino di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) Consiglieri;

la composizione del Consiglio di Amministrazione verrà designata come segue:

* il Socio Università degli Studi di Torino ha il diritto particolare ex art. 2468, 3 comma C.C. di designare 2 (due) dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

* Ciascun Socio fondatore diverso dall'Università degli Studi di Torino ha diritto di designare un componente del Consiglio di Amministrazione;

* I soci titolari di quote di categoria "A" diversi dai Soci fondatori hanno diritto di designare congiuntamente un componente del Consiglio di Amministrazione;

* il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra i rappresentanti designati dal socio Università degli Studi di Torino.

Laddove i Soci deliberino di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) Consiglieri, il Socio Università degli Studi di Torino ha il diritto particolare ex art. 2468, 3 comma C.C. di designare uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che assumerà altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

* un consigliere verrà designato congiuntamente dai soci fondatori;

* un consigliere verrà designato congiuntamente dai Soci titolari di quote di categoria "A" diversi dai Soci fondatori qualora presenti.

Laddove i Soci deliberino di nominare un Amministratore Unico, nel caso di parità dei voti espressi dai Soci in Assemblea prevale, quale diritto particolare ex art. 2468, 3 comma C.C., il voto espresso dal Socio Università degli Studi di Torino.

I diritti particolari qui riconosciuti al Socio Università degli Studi di Torino sono attribuiti personalmente e quindi non sono trasmissibili ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo fissato dall'assemblea e fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi; i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, esso è convocato dal Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio a mezzo PEC o di lettera A/R o e-mail, qualora il Consigliere abbia lasciato preventiva autorizzazione in tal senso, con almeno tre giorni di preavviso e si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica.

È consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in audio/videoconferenza o in sola audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza di voti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, gli Amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli

Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo, nei limiti dell'oggetto sociale, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il regolare ed ordinato funzionamento della società, fatte salve le competenze riservate all'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

L'Organo amministrativo predispone il bilancio consortile da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo statuto e dal programma delle attività dell'esercizio in corso.

L'Organo amministrativo emana regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze per la gestione della società e degli specifici nuclei tematici di incubazione e trasferimento tecnologico.

L'Organo amministrativo può rilasciare procura a consiglieri, dipendenti della società ovvero a dipendenti dell'Università per lo svolgimento di specifici atti.

Art. 16 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi, ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, ovvero all'Amministratore Delegato se nominato ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

In caso di impedimento o di necessità il Presidente è sostituito dall'eventuale Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, l'Amministratore Unico, ovvero l'Amministratore Delegato se nominato ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, nei limiti della delega, hanno facoltà di conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea nomina un organo di controllo o un Revisore, ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, anche in assenza di un obbligo di legge in tal senso.

Il Revisore, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, ovvero l'organo di controllo, i cui componenti devono essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali, è rieleggibile e dura in carica per il periodo stabilito dalla legge, e ad esso si applicano le competenze, i poteri e tutte le disposizioni sul Collegio Sindacale previsti per le società per azioni.

L'assemblea con la decisione di nomina provvede altresì alla determinazione del compenso spettante al Revisore ovvero ai componenti l'organo di controllo.

Le decisioni del Revisore ovvero dell'organo di controllo devono essere trascritte nell'apposito libro.

Per quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di società per azioni, di organo di controllo e revisione legale dei conti.

Art. 18 - COMPENSI

L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti l'Organo amministrativo (inclusi gli Amministratori investiti di particolari cariche) nonché del Revisore ovvero dei componenti l'organo di controllo, nei limiti e in conformità alle norme vigenti in materia.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore delegato, se nominato.

L'assemblea può definire all'atto di nomina una quota, non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore Delegato, se nominato, che deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati, nel caso di Amministratore Unico, dai Soci ovvero, nel caso di Organo amministrativo collegiale, dal Consiglio di Amministrazione, con il consenso dei Soci.

TITOLO V**Esercizio sociale - Disposizioni Generali****Art. 19 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede a redigere il bilancio di esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché alla loro presentazione all'assemblea per le relative delibere, osservate le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Nella nota integrativa devono essere indicati:

- gli strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 175/2016, ovvero le ragioni della loro mancata adozione;
- le linee della politica retributiva nei confronti degli Amministratori.

Art. 20 - LIQUIDAZIONE - SCIOGLIMENTO

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 21 - RECESSO

Viene riconosciuto a ciascun socio il diritto di recedere dalla società ai sensi di legge, da esercitarsi mediante comunicazione all'organo amministrativo con lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione delle generalità del socio recedente e dell'evento che dà luogo all'esercizio del diritto di recesso.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una

decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D. lgs. 17/1/2003 n.5. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il Regolamento.

Art. 23 - DISCIPLINA - RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia e relativi provvedimenti di attuazione.

In originale firmato:

Caterina BIMA - notaio

=====
Copia su supporto informatico, riprodotta sopra tredici pagine, conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., che si trasmette ad uso registro imprese.

Torino, lì venticinque maggio duemilaventuno

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Atto registrato all'Ufficio della Direzione Provinciale I di Torino - UT dell'Agenzia delle Entrate in data 21 maggio 2021 al n. 26097 serie 1T con € 200,00